



Carlo Saverio Fossati
Notaio

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.
N. 117/2017

N.19108 Repertorio

N.5382 Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 30 (trenta) del mese di giugno.

In Milano, via Vincenzo Monti n. 25, nel mio studio.

Avanti a me dottor Carlo Saverio Fossati, notaio con residenza in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza di:

. Carimati Giuseppe, nato a Milano il 9 novembre 1966, domiciliato a Milano, Via Domenichino n. 11,

. Castiglioni Francesco Maria, nato a Magenta il 20 febbraio 1980, domiciliato a Magenta, via Alessandro Volta n. 34,

testimoni a me noti ed idonei come mi confermano, si sono costituiti i signori:

- **MARTELLINI Barbara**, nata a Milano il 23 ottobre 1958, residente in Milano, via Moncalvo n. 37,

codice fiscale MRT BBR 58R63 F205C,

- **PEZZATTI Melissa**, nata a Girardot (Colombia) il 19 marzo 1997, residente a Muggiò (MB) via Pavia n. 10,

codice fiscale PZZ MSS 97C59 Z604T;

- **MARCHETTI Alessandro**, nato a Bergamo il 26 settembre 1977, residente a Levate (BG), via Fratelli Savio n. 31/a,

codice fiscale MRC LSN 77P26 A794Z.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali addivengono al presente atto con il quale convengono e stipulano

Articolo 1

E' costituita dai suddetti fondatori, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sue integrazioni e modifiche (d'ora innanzi il CTS), la fondazione denominata

"Fondazione SunChild - Ente del Terzo Settore"

in forma abbreviata

"Fondazione SunChild ETS"

(di seguito, la "Fondazione").

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, attualmente in via Moncalvo n. 37. E' istituita una sede operativa a BALAKA (Malawi), PO BOX 314 "BALAKA" presso la ONG "ANDIAMO NGO";

Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, sia in Italia che all'estero, la Fondazione intende:

1. Sostenere progetti di protezione, cura e reinserimento sociale di minori in situazioni di vulnerabilità, abbandono, esclusione o rischio, in collaborazione con partner locali;
2. Promuovere la formazione del personale coinvolto nei progetti locali, con particolare attenzione agli ambiti organiz-

**REGISTRATO A
MILANO-DP II**
il 16/07/2025
al n° 75886
serie 1T
esatti € 200,00

zativo, amministrativo e operativo;

3. Formare operatori locali alle attività di monitoraggio di strada, con l'obiettivo di individuare, valutare e intervenire nei confronti di casi di minori vulnerabili;

4. Sostenere la formazione all'accoglienza e alla presa in carico dei minori vulnerabili all'interno di strutture o programmi educativi, riabilitativi e di inclusione;

5. Promuovere l'inserimento o reinserimento scolastico dei minori, attraverso attività di accompagnamento educativo, supporto materiale e relazioni con le istituzioni locali;

6. Offrire formazione e supporto in ambito psicologico, promuovendo attività di benessere mentale e crescita personale (mentoring) rivolte sia ai minori che agli operatori locali;

7. Sostenere iniziative volte a garantire l'accesso a una nutrizione adeguata, alla salute di base e all'igiene personale, in particolare per i bambini più vulnerabili;

8. Realizzare attività di sensibilizzazione sui diritti umani e dei minori, coinvolgendo le comunità locali nei processi di consapevolezza e responsabilizzazione;

9. Promuovere la formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi (safeguarding) e l'elaborazione di policy e strumenti di protezione dei minori e del personale coinvolto nei progetti;

10. Sostenere le famiglie vulnerabili, anche attraverso percorsi formativi e di accompagnamento, favorendo il ricongiungimento familiare laddove possibile e nell'interesse del minore;

11. Promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi al fine di sostenere i progetti e le attività della Fondazione e dei suoi partner nei territori d'intervento;

12. Incentivare l'invio di materiali e risorse a supporto delle attività educative, sanitarie e sociali svolte nei progetti locali.

La Fondazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del CTS lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-

mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge e come meglio specificato nello Statuto di cui infra.

Articolo 3

Patrimonio e Fondo di dotazione

A costituire il Fondo di Dotazione iniziale ed il Fondo di Gestione iniziale della Fondazione i Fondatori conferiscono a titolo gratuito la piena proprietà rispettivamente della som-

ma di denaro di Euro 30.000,00 (trentamila/00) e di Euro 3.000,00 (tremila/00) per complessivi Euro 33.000,00 (trentatremila/00).

Pertanto il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta ad Euro 33.000,00 (trentatremila/00).

La suddetta somma di complessivi Euro 33.000,00 (trentatremila/00), di cui Euro 30.000,00 (trentamila/00) da destinare al Fondo di dotazione, è stata prima d'ora versata con bonifici bancari di complessivi Euro 33.000,00 (trentatremila/00) e precisamente:

. bonifico di Euro 1.000,00 (mille/00) in data 25 giugno 2025 TRN 0306902426670710S93384133841IT tramite INTESA SANPAOLO S.P.A., Filiale di Seregno Risorgimento;

. bonifico di Euro 1.000,00 (mille/00) in data 26 giugno 2025 CRO 0894000224821407485384053840IT tramite Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C., Filiale di Levate;

. bonifico di Euro 6.000,00 (seimila/00) in data 26 giugno 2025 CRO 59740058301 tramite Banca Generali, Sede di Trieste;

. bonifico di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in data 25 giugno 2025 CRO 59646258201 tramite Banca Generali, Sede di Trieste,

tutti effettuati sul conto corrente dedicato ex lege n. 147/2013 e s.m.i. intestato a me notaio, contraddistinto dall'IBAN IT35A03069094251000000000710, esistente presso INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale di Milano via Saffi.

L'intera somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) destinata al Fondo di dotazione iniziale della Fondazione oltre alla somma di Euro 3.000,00 (tremila/00) destinata al Fondo di gestione iniziale della medesima sono state debitamente annotate nel registro Somme e Valori del notaio rogante.

Il suddetto importo di complessivi Euro 33.000,00 (trentatremila/00) verrà svincolato e bonificato da me notaio alla costituenda Fondazione, secondo le indicazioni che mi verranno fornite dall'organo amministrativo della stessa, non appena la medesima avrà acquistato la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 4

Statuto

La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nello statuto che, da me notaio letto ai comparenti e dai medesimi approvato, previa la firma degli stessi, dei testi e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal

Consiglio Direttivo.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che ha tutti i poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria, così come meglio indicato nell'articolo 7 dello Statuto allegato al presente atto.

In deroga alle norme dello statuto, i comparenti dichiarano:
. di nominare un **Consiglio Direttivo** composto da cinque componenti nelle persone di:

- MARTELLINI Barbara, nata a Milano il 23 ottobre 1958, residente in Milano, via Moncalvo n. 37,
codice fiscale MRT BBR 58R63 F205C,
che resterà in carica a vita;

- MARCHETTI Alessandro, nato a Bergamo il 26 settembre 1977, residente in Levate (BG), via Fratelli Savio n. 31/a,
codice fiscale MRC LSN 77P26 A794Z,
che resterà in carica a vita;

- GIRTANNER Eliana Maria Emanuela, nata a Milano il 22 febbraio 1965, residente a Muggiò (MB), via Pavia n. 10,
codice fiscale GRT LMR 65B62 F205Q,

- BRAMBILLA Susanna, nata a Lecco il 12 gennaio 1960, residente a Lecco, via Andrea Appiani n. 9,
codice fiscale BRM SNN 60A52 E507Q,

- MARCHETTI Alberto, nato a Bergamo il giorno 1 maggio 1967, residente a Bergamo, via Coghetti n. 6,
codice fiscale MRC LRT 67E01 A7940,

questi ultimi tre resteranno in carica cinque esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2029;

. di nominare alla carica di **Presidente** MARTELLINI Barbara qui costituita;

I signori MARTELLINI Barbara e MARCHETTI Alessandro qui intervenuti dichiarano di accettare le rispettive cariche. Al tal fine dichiarano di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c..;

. di nominare quale **organo di controllo monocratico** della Fondazione il signor GENERO Manlio, nato ad Aosta il 25 giugno 1955, residente a Torino, via Madama Cristina n. 104,
codice fiscale GNR MNL 55H25 A326X,
regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali, che resterà in carica cinque esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2029.

I fondatori convengono che, sempre in deroga a quanto previsto dallo statuto, il Presidente delle Fondazione provvederà alla nomina del Revisore supplente.

Il Presidente ha la rappresentanza della stessa come meglio precisato dall'articolo 11 dello Statuto.

Articolo 6

Esercizi - Bilanci

Il primo esercizio finanziario avrà scadenza il 31 (trentuno)

dicembre 2025 (duemilaventicinque); i successivi esercizi avranno inizio il primo gennaio e termineranno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile o il 30 giugno qualora particolari esigenze - adeguatamente motivate - lo richiedano il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

E' vietata la distribuzione di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ad eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.

Articolo 7

Delega di Poteri

La signora MARTELLINI Barbara è delegata a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sottoscrivendo e presentando ogni necessario documento, istanza e/o comunicazione presso i competenti organi e/o uffici, nonché ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto quelle modifiche, precisazioni ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel suddetto Registro.

Articolo 8

Spese - Registrazione

Spese ed oneri del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della signora Martellini Barbara.

Il presente atto è esente dall'imposta sulle donazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 346/1990 e sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 del CTS.

E

richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura, unitamente all'Allegato "A", alla presenza dei testi, ai comparenti i quali pienamente approvandolo lo sottoscrivono con i testi medesimi e me notaio alle ore 11.55 (undici e minuti cinquantacinque).

Questo

atto dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio a mano completato, consta di quattro fogli scritti per dodici intere facciate e sin qui della tredicesima.

F.to Barbara Martellini

Melissa Pezzatti

Alessandro Marchetti

Giuseppe Carimati teste

Francesco Maria Castiglioni teste

Carlo Saverio Fossati sigillo

STATUTO

Art. 1

Denominazione sede durata

E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione SunChild - Ente del Terzo Settore**", in forma abbreviata "**Fondazione SunChild ETS**" (nel seguito la "Fondazione").

La Fondazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente Statuto e da quanto disposto dal D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore" (in seguito "CTS") e successive modifiche.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano.

La variazione dell'indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il relativo verbale dovrà essere depositato presso la competente autorità.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici delegazioni e sedi operative.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo - Finalità - Attività di Interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone - sia in Italia che all'estero - di creare spazi inclusivi che proteggano e supportino i bambini vulnerabili, favorendo lo sviluppo del loro potenziale e promuovendo la consapevolezza del loro ruolo attivo nella società.

La Fondazione persegue i seguenti obiettivi:

1. Sostenere progetti di protezione, cura e reinserimento sociale di minori in situazioni di vulnerabilità, abbandono, esclusione o rischio, in collaborazione con partner locali;
2. Promuovere la formazione del personale coinvolto nei progetti locali, con particolare attenzione agli ambiti organizzativo, amministrativo e operativo;
3. Formare operatori locali alle attività di monitoraggio di strada, con l'obiettivo di individuare, valutare e intervenire nei confronti di casi di minori vulnerabili;
4. Sostenere la formazione all'accoglienza e alla presa in carico dei minori vulnerabili all'interno di strutture o programmi educativi, riabilitativi e di inclusione;
5. Promuovere l'inserimento o reinserimento scolastico dei minori, attraverso attività di accompagnamento educativo, supporto materiale e relazioni con le istituzioni locali;
6. Offrire formazione e supporto in ambito psicologico, promuovendo attività di benessere mentale e crescita personale (mentoring) rivolte sia ai minori che agli operatori locali;
7. Sostenere iniziative volte a garantire l'accesso a una nutrizione adeguata, alla salute di base e all'igiene personale, in particolare per i bambini più vulnerabili;
8. Realizzare attività di sensibilizzazione sui diritti umani e dei minori, coinvolgendo le comunità locali nei processi di consapevolezza e responsabilizzazione;
9. Promuovere la formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi (safeguarding) e l'elaborazione di policy e strumenti di protezione dei minori e del personale coinvolto nei progetti;

10. Sostenere le famiglie vulnerabili, anche attraverso percorsi formativi e di accompagnamento, favorendo il ricongiungimento familiare laddove possibile e nell'interesse del minore;

11. Promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi al fine di sostenere i progetti e le attività della Fondazione e dei suoi partner nei territori d'intervento;

12. Incentivare l'invio di materiali e risorse a supporto delle attività educative, sanitarie e sociali svolte nei progetti locali.

Più specificatamente per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione, con riferimento all'articolo 5 del CTS, svolge le attività di interesse generale quali in via principale e non esaustiva quelle di cui alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 3

Attività diverse

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto dei criteri e nei limiti prescritti dall'articolo 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Art. 4

Lavoratori Dipendenti e Volontari

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 16 del CTS, si può avvalere di lavoratori dipendenti.

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 17 del CTS, si può avvalere di volontari.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è suddiviso in fondo di dotazione e fondo di gestione.

Il FONDO DI DOTAZIONE è indisponibile ed è costituito dai conferimenti iniziali, in denaro o altri beni, effettuati dai Fondatori, ovvero da terzi con espressa destinazione al fondo di dotazione.

Fanno parte del Fondo di dotazione i seguenti beni:

- . il denaro e/o i beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, comunque destinati a incremento del fondo di dotazione;
- . le elargizioni date da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- . la parte di rendite del fondo di dotazione non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il fondo di dotazione stesso;
- . i contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o da organismi internazionali.

FONDO DI GESTIONE: è costituito dai conferimenti iniziali, in denaro o altri beni, effettuati dai Fondatori, ovvero da terzi che non sono espressamente destinati al fondo di dotazione e che rimangono quindi nella disponibilità del Consiglio Direttivo per le necessità operative e per il conseguimento degli scopi della Fondazione nei limiti dei vincoli statuari.

Fanno parte del fondo di gestione i seguenti beni:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- eventuali, contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, sempre che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o da organismi internazionali;
- gli avanzi risultanti dal bilancio che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinati ad incrementare il fondo di gestione;

- i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio della Fondazione può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi della Fondazione, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione da ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli organi della Fondazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, ferma la durata a vita dei due componenti a vita del Consiglio Direttivo, come indicato al successivo art. 7.

Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione delle attività svolte per decisione del Consiglio.

Art. 7

Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione nel rispetto dello statuto e della normativa applicabile nonché ad amministrare la Fondazione.

7.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, da tre a sette componenti compreso il Presidente, stabilito a maggioranza assoluta dai Consiglieri stessi allo scadere del loro mandato, come segue:

a) MARTELLINI Barbara, nata a Milano il 23 ottobre 1958 e
MARCHETTI Alessandro, nato a Bergamo il 26 settembre 1977,
membri di diritto a vita;

b) gli altri componenti verranno nominati a maggioranza assoluta da tutti i Consiglieri in scadenza e resteranno in carica per 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio del mandato e potranno essere rieletti.

7.3 In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso di un Consigliere nominato prima della scadenza del mandato, il Consiglio potrà cooptare a maggioranza assoluta un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del consigliere sostituito.

7.4 - Il Consiglio Direttivo, se del caso, provvede a nominare il Direttore Generale il quale non potrà essere scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo, determinandone le funzioni e gli emolumenti.

Il Direttore Generale, se nominato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Spetta al Consiglio Direttivo l'eventuale revoca del Direttore Generale.

Articolo 8

Decadenza e esclusione

8.1 Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

8.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti eventualmente emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, con provvedimento motivato.

Art. 9

Poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare al Consiglio compete di:

- attuare i programmi, i progetti e tutte le iniziative e attività della Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- nominare l'Organo di Controllo;
- nominare il Revisore Legale al verificarsi delle condizioni indicate nell'art.15 dello statuto o qualora lo ritenga opportuno;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- redigere ed approvare entro il mese di dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo e procedere al suo deposito nel Registro Unico Nazionale entro i termini previsti dal CTS;
- redigere ed approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- deliberare con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- deliberare con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica eventuali operazioni di fusione, scissione con enti aventi le medesime finalità, mentre resta esclusa la possibilità di procedere a operazioni di trasformazione;
- deliberare con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.19 dello statuto;
- compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni

del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due terzi dei componenti. In quest'ultimo caso in caso di inerzia del Presidente, il Consiglio è convocato dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso, ai componenti del Consiglio e all'Organo di Controllo e se nominato al Revisore Legale a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica o telegramma o comunque con qualsiasi strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica, dovrà essere utilizzato l'indirizzo previamente autorizzato e fornito da ciascun consigliere.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono comunque valide, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di controllo.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ove l'interessato ne dia preventiva comunicazione al Presidente e a condizione che durante i collegamenti in video e/o audio conferenza siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Consiglio e, in particolare, che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- non sia ammesso il voto segreto, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- adotta in casi eccezionali di necessità e urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione o convocandone una appositamente per la ratifica.

Art. 12

Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, con i medesimi poteri. L'agire del Vice Presidente e la sua firma fanno piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Presidente sarà sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 13

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie e dati sull'andamento delle attività e/o su determinate operazioni.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Se collegiale, è composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente e due supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro,

devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro e deve essere nominato un supplente anch'esso scelto tra gli iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carico automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica sino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla sua elezione. Non sono previsti limiti di mandati.

L'eventuale compenso ai componenti dell'Organo di Controllo è fissato dal Consiglio Direttivo.

All' Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del CTS.

Articolo 14 **Funzionamento dell'Organo di Controllo Collegiale**

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti il Collegio almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica, dovrà essere utilizzato l'indirizzo previamente autorizzato e fornito da ciascun componente l'organo di controllo.

Il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio stesso.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del Collegio dei Controllori anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ove l'interessato ne dia preventiva comunicazione al Presidente e a condizione che durante i collegamenti in video e/o audio conferenza siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio e, in particolare, che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario.

Art.15 **Revisore Legale**

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS e salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del CTS, la funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è invitato senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale dura in carica fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo alla sua nomina. Non sono previsti limiti al numero di mandati.

Il Revisore Legale svolge il suo incarico a titolo gratuito, salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16 **Scritture contabili e libri**

La Fondazione tiene le scritture contabili previste dalla normativa applicabile.

La Fondazione tiene, nel rispetto delle normative vigenti, altresì:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' diritto dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo di esaminare i rispettivi libri, con richiesta scritta e preavviso di almeno dieci giorni.

Qualora la Fondazione si avvalga dell'opera di volontari, la stessa istituisce il Registro dei Volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Detto Registro è consultabile anche dai volontari.

Art.17 **Bilancio d'esercizio e Bilancio Sociale**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile o il 30 giugno qualora particolari esigenze - adeguatamente motivate - lo richiedano, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo e se nominato del Revisore Legale.

Al superamento dei limiti previsti dalla normativa del CTS tempo per tempo

vigente (attualmente l'articolo 14 primo comma CTS), la Fondazione è tenuta alla redazione ed al deposito del Bilancio Sociale secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.

Art.18

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.19

Estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, secondo quanto prescritto dall'articolo 9 del CTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art.20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Barbara Martellini
Melissa Pezzatti
Alessandro Marchetti
Giuseppe Carimati
Francesco Maria Castiglioni
Carlo Saverio Fossati sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, firmato a norma di legge, composto di 17 facciate compresa la presente, che si rilascia per gli usi consentiti.
Milano, 17 luglio 2025.
Firmato digitalmente dal Notaio Carlo Saverio Fossati.